

Proposte di modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento di Contabilità di AIPO

Sostituire il seguente art. 21 bis

ARTICOLO 21 bis Parere di regolarità contabile

1. Su ogni proposta di deliberazione o determinazione che comporti impegno di spesa ed obbligazioni finanziarie, il Dirigente delle Risorse Finanziarie o suo delegato esprimono parere di regolarità contabile, a pena di nullità. L'espressione del parere o del visto di regolarità contabile deriva da valutazioni:
 - a) della relativa copertura finanziaria
 - b) della corretta imputazione dell'entrata e della spesa;
 - c) sull'osservanza delle norme fiscali ;
 - d) sull'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
 - e) sul rispetto dei principi contabili generali ed applicati del Decreto.
2. Il parere è espresso in forma scritta, munito di data e sottoscritto secondo la normativa vigente, ed inserito nell'atto in corso di formazione.
3. Il parere contrario alla proposta di atto o che contenga rilievi in merito al suo contenuto, deve essere adeguatamente motivato ed inviato al servizio proponente.

con il seguente art. 24:

ARTICOLO 24 Il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria

1. Sulle determinazioni che comportano impegno di spesa è acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di competenza del Dirigente preposto ai servizi finanziari che ne condiziona l'esecutività.
2. Il visto viene rilasciato previa verifica della correttezza e validità della determinazione sotto il profilo contabile con riguardo alla disponibilità dello stanziamento, all'effettiva realizzazione delle fonti di finanziamento, al permanere degli equilibri finanziari ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro sette giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento, salvo casi di urgenza in relazione ai quali si provvede entro quarantotto ore.
3. Eventuali incongruenze che non incidono sulla correttezza e sulla validità dell'atto sotto il profilo contabile e non determinano dubbi sul significato della parte dispositiva non sono ostacolo al rilascio del visto di regolarità contabile.
4. Il diniego di visto di regolarità contabile rende la determinazione improduttiva di effetti.

Sostituire il seguente art. 49 bis

ARTICOLO 49 bis Controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità [...] contabile è effettuato dal Dirigente delle Risorse Finanziarie, ed è esercitato attraverso il rilascio del parere attestante la copertura finanziaria. Esso è volto a garantire la legittimità contabile [...], al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti, secondo i principi e i criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 123 del 30 giugno 2011.
2. Oltre a quanto già stabilito con l'art. 21 bis, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione delle Delibere del Comitato d'Indirizzo, da ogni Dirigente proponente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la

correttezza dell'azione amministrativa.

- 2 bis. Nei provvedimenti di competenza dirigenziale, la regolarità e la correttezza amministrativa sono assicurate dal dirigente che sottoscrive l'atto.
3. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva alla formazione degli atti, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Agenzia, sotto la direzione del Direttore, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
4. Le risultanze del controllo di cui al comma 3 sono trasmesse periodicamente, a cura del Direttore, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrata irregolarità, nonché ai Revisori dei conti e agli organismi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, ed al Comitato d'Indirizzo.

con il seguente art. 42

ARTICOLO 42

Il controllo di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione

1. Il parere di regolarità tecnica è espresso dal Dirigente, a conclusione dell'istruttoria, su ogni proposta di deliberazione, salvo che si tratti di atti aventi natura di mero indirizzo.
2. Il parere di regolarità contabile è reso dal Dirigente preposto ai servizi finanziari su ogni proposta di deliberazione, completa del parere di regolarità tecnica, che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Agenzia.
3. Il parere deve essere espresso, di norma, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di deliberazione o degli atti, salvo casi di motivata urgenza.
4. Il parere contrario di regolarità tecnica o contabile deve essere adeguatamente motivato. In caso di parere condizionato devono essere esplicitate le condizioni alle quali è subordinato il rilascio del parere pienamente favorevole.
5. Qualora gli organi deliberanti non intendano conformarsi ai pareri indicati devono darne adeguata e specifica motivazione nel testo della deliberazione.

Modificare il seguente art. 42 bis comma 4

ARTICOLO 42 bis

Rendiconto del Tesoriere e degli agenti contabili

1. Il Tesoriere, il Cassiere ed il Consegretario devono rendere il conto della propria gestione.
2. La resa del conto del Tesoriere, del Cassiere e del Consegretario formano oggetto di appositi verbali da redigersi e consegnare al Dirigente delle Risorse Finanziarie entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
3. Il Dirigente delle Risorse Finanziarie procede all'approvazione dei conti di cui al comma 2 e dell'allegata documentazione entro i successivi 30 giorni, previa apposizione da parte del medesimo Dirigente o di suo delegato del visto di parificazione.
4. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, vengono resi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. La competenza territoriale è stabilita in funzione della sede legale dell'Agenzia.

come di seguito riportato:

ARTICOLO 37

Rendiconto del Tesoriere e degli agenti contabili

1. Il Tesoriere, il Cassiere ed il Consegretario devono rendere il conto della propria gestione.
2. La resa del conto del Tesoriere, del Cassiere e del Consegretario formano oggetto di appositi verbali da redigersi e consegnare al Dirigente delle Risorse Finanziarie entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
3. Il Dirigente delle Risorse Finanziarie procede all'approvazione dei conti di cui al comma 2 e dell'allegata documentazione entro i successivi 30 giorni, previa apposizione da parte del medesimo Dirigente o di suo delegato del visto di parificazione.
4. Entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, vengono resi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. La competenza territoriale è stabilita in funzione della sede legale dell'Agenzia.

Sostituire il seguente art. 50

ARTICOLO 50

Servizi di controllo di gestione

1. L'Agenzia in relazione alle proprie dimensioni ed agli aspetti tipici della gestione, attiva servizi di controllo interno idonei a verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle proprie risorse, ai sensi del Decreto Legislativo 286/1999 e con le applicazioni previste dal Decreto Legislativo 150/2009. A tale scopo l'Agenzia promuove la realizzazione di rilevazioni amministrative, d'elaborazioni ed altre attività conoscitive presso i propri uffici.

con il seguente articolo 49

ARTICOLO 49

Servizi di controllo di gestione

Per quanto riguarda l'attività di controllo di gestione si rinvia alle disposizioni del Capo II del "Regolamento dei controlli interni" di AIPo.